



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



LA NEUTRALITÀ DELLA RETE NELL'UNIONE EUROPEA

Le forze politiche europee hanno recentemente annunciato di aver trovato un accordo in merito al possibile inserimento del principio della neutralità della rete nell'ordinamento europeo; sarà ora compito delle istituzioni europee licenziare un testo normativo in merito a tale materia. Ma cosa è la neutralità della rete? Come può influenzare l'azione dell'Unione europea?

di **Mirko Forti**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Mercoledì 19 Agosto 2015

La **neutralità della rete** è un tema che ha acceso recentemente il dibattito internazionale ed europeo: gli Stati Uniti, grazie al convinto sostegno del Presidente Obama, hanno approvato pochi mesi fa una nuova normativa a tal riguardo.

Le forze politiche europee hanno annunciato di aver raggiunto un accordo in merito alla net neutrality: spetterà ora alle istituzioni dell'Unione licenziare un testo normativo adatto a un tema così complesso.

Ma cosa si intende esattamente con neutralità della rete? Perché tale tema è al centro del dibattito politico e normativo? Come può tale principio influenzare l'azione dell'Unione europea?

Vari studiosi, giuristi ed informatici, si sono confrontati sul principio della neutralità della rete fornendo diverse definizioni; numerosi ordinamenti hanno già recepito al proprio interno la net neutrality, caratterizzandola in diversi modi.

Si evince come non esista un'univoca definizione della net neutrality, ma generalmente si **ritiene neutrale una rete web che non imponga restrizioni all'accesso ai vari utenti e non ponga ostacoli alla fruizione dei contenuti presenti sulla stessa rete.**

La FCC statunitense, la commissione federale sulle comunicazioni, ha recentemente licenziato una proposta normativa, poi approvata dal parlamento Usa, in cui l'accesso alla rete internet senza restrizione alcuna viene classificato come **servizio di pubblica utilità**; risultano quindi evidenti le conseguenze che questa classificazione avrà sull'operato delle grandi compagnie di telecomunicazioni statunitensi che non potranno certamente operare senza tener conto dell'interesse pubblico, andando quindi a limitare la discrezionalità delle proprie operazioni.

L'Unione europea, **pur non avendo mai fornito una definizione normativa della neutralità della rete**, aveva già affrontato tale tema nella Comunicazione della Commissione europea "Apertura e Neutralità della rete internet in Europa" (Comm. 2011/22) affermando il valore del suddetto principio, e proponendosi di regolamentarlo successivamente. L'accordo raggiunto in seno alle forze politiche europee prevede come gli operatori delle telecomunicazioni **non possano bloccare l'accesso alla rete internet (no blocking), nè rallentare o rendere difficoltoso l'accesso a particolari siti o dati (no throttling), nè privilegiare l'accesso e la fruizione di alcuni siti, in particolare previo pagamento dei gestori di quest'ultimi.**

Rimangono aperti vari dubbi, che auspicabilmente dovranno essere risolti con l'approvazione del futuro testo normativo sulla net neutrality: l'accordo prevede infatti diverse deroghe all'applicazione del suddetto principio.

Si prevede, infatti, che gli operatori del settore delle telecomunicazioni possano non applicare il principio della net neutrality, agendo quindi senza limite alcuno, **per prevenire la diffusione di contenuti illegali, per prevenire eventuali congestioni del traffico internet garantendo quindi sempre inalterato il flusso del traffico dati, nonché per garantire alcuni servizi "specializzati" come la telemedicina.**

Non si prevede inoltre alcunchè per particolari pratiche degli operatori del settore, come il cosiddetto "**rating zero**"; con tale dicitura si intende la decisione dell'operatore di escludere la navigazione dell'utente su particolari siti dalla quantità mensilmente prevista dai piani di abbonamento dei vari utenti.

Con tale pratica si va quindi a incentivare la navigazione su determinati siti, ovviamente collegati ai gestori degli abbonamenti.

E' evidente sin da queste prime osservazioni come la neutralità della rete possa influenzare l'azione dell'Unione europea in diversi ambiti, come la libertà di pensiero e di espressione, nonché in ambito della politica della concorrenza.

La neutralità della rete può permettere l'accesso a ogni sito e ogni informazione; come può tale libertà relazionarsi con la libertà di espressione sancita dall'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, il cui valore giuridico è riconosciuto dall'art. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea? Si deve inoltre riflettere su come tale libertà di informazione possa convivere con il diritto alla privacy: quali informazioni possono essere ritenute accessibili in ogni caso e quali no? La mancata diffusione di alcuni dati sarebbe classificabile come una deroga al valore della net neutrality?

Si è già notato come l'applicazione della neutralità della rete possa avere rilevanti conseguenze in materia di libero mercato e diritto della concorrenza: recentemente la Commissione europea ha contestato al colosso informatico Google un presunto abuso della sua posizione dominante sul mercato delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 102 TFUE.

Si presume che Google abbia riservato i primi posti nei risultati delle ricerche web effettuate dai suoi utenti ai servizi sponsorizzati o forniti da Google stesso, violando quindi la libera concorrenza.

Una corretta applicazione del principio della net neutrality avrebbe ovviamente evitato tale platica, fornendo inoltre un unico quadro normativo, come richiesto dall'art.110 TFUE.

Come si è potuto osservare, numerosi sono i quesiti che il principio della neutralità della rete può sollevare; spetterà all'Unione europea sfruttare adeguatamente tale occasione e far sì che non rimanga un'occasione mancata.
